

# Conferimenti nude proprietà in realizzo controllato

## Quote holding

L'agenzia delle Entrate chiarisce il comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir

La norma ha lo scopo di favorire la conversione in partecipazioni indirette

**Michela Folli**  
**Marco Piazza**

In presenza di un'unica operazione con la quale un unico soggetto conferisce una partecipazione maggioritaria in una holding unipersonale e la nuda proprietà di una ulteriore quota di per sé non idonea ad essere considerata «qualificata», si applica il regime del «realizzo controllato» di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir. La ratio della norma, infatti è di favorire la conversione di partecipazioni societarie «qualificate» dirette in partecipazioni indirettamente detenute attraverso società holding interamente partecipate dal conferente.

Per questo, la norma trova applicazione qualora oggetto del conferimento nella società unipersonale siano partecipazioni che complessivamente integrino «almeno» i requisiti di «qualificazione» di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 177 e siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni poste dalla norma.

Questo principio, affermato dalla risposta dell'agenzia delle Entrate n. 116 del 2024 pubblicata ieri, aggiunge un tassello alla comprensione della complessa meccanica dell'articolo 177, comma 2-bis.

La risoluzione 56/E del 2023 ne aveva confermato l'applicabilità al caso di un conferimento in società unipersonale di una partecipazione detenuta per una parte in piena proprietà e per un'altra parte in nuda proprietà, rappresenta-

tiva nel complesso di una quota di capitale «qualificata», ancorché non idonea a far acquisire il controllo alla conferitaria.

Ora, con la risposta 116/2024, la norma viene applicata pure quando la conferitaria avrebbe potuto conseguire il controllo anche con il solo conferimento della quota in piena proprietà.

Ricordiamo che il conferimento del solo usufrutto non rientra mai nel regime di realizzo controllato, perché non ha per oggetto «partecipazioni» che diano alla conferitaria la possibilità di acquisire lo status di socio (risposte 147 del 2019, 381 del 2020 e 238 del 2021).

Nell'ambito del comma 2 dell'articolo 177, invece:

- i conferimenti della sola nuda proprietà non rientrano nel regime, in quanto in quanto la conferitaria non acquisisce il controllo non avendo i diritti di voto;
- i conferimenti della sola nuda proprietà con diritti di voto su base convenzionale che garantiscano il controllo rientrano nella norma (risposta 290 del 2019) se il conferente riceve partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà (risposta 147 del 2019);
- i conferimenti congiunti dei diritti parziari rientrano nella norma se la conferitaria acquisisce il controllo e i conferenti ricevono partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute (risposte 147 del 2019 e 203 del 2022).

## LA NORMA

### L'articolo 177 del Tuir

Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento. Tale regola, quando la conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa la percentuale di controllo, trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.